

COPIA



COMUNE DI POMARANCE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 28

In data: 14.05.2012

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2012.-**

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 08.30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARTIGNONI LORIS	P	SALVINI DONATELLA	A
BIANCIARDI GIANFRANCO	P	ANDREI MARIO	P
CERRI BILLY	P	MORETTI MARIO	P
FIDANZI LORIANO	P	RASOINI FAUSTO	P
FEDELI LEONARDO	P	CERRI MARCELLO	P
ANTONELLI LUCA	A	PRUNETI SIMONE	P
FABIANI NICOLA	P	NANNINI ALESSANDRA	P
NATI MARCO	A	CERRI LUIGI	P
PASCO PATRIZIO	A		
Totale presenti : 13			
Totale assenti : 4			

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa BURCHIANTI ELEONORA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 28 del 14.05.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2012.-

...omissis....

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs14/03/2011 n. 23;

RITENUTO in particolare di dover procedere all'assimilazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, in base al quale l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per

le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente :

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 è stato preventivamente espresso il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica;

Con il risultato della seguente votazione, espressa in modo palese: Consiglieri presenti n. 13; votanti n. 13; favorevoli n. 8; astenuti n. 5 (Rasoini, Cerri Marcello, Pruneti, Nannini e Cerri Luigi);contrari n. 0;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU (all.A);
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 4) Di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria come definita dalla vigente normativa;

- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARTIGNONI LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to dr.ssa BURCHIANTI ELEONORA

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

LI, _____

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
dr.ssa BURCHIANTI ELEONORA

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ **Che la deliberazione C.C. n° 28, del 14.05.2012:**


<p>E' stato affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, (ex art. 124 D.Lgs 267/00).</p> <p>E' stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Difensore Civico Regionale (ex art. 3 L.R.T. n°2 del 02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni)</p> <p>E' stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Prefetto (ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000)</p>

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:**

<p>decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs 267/00);</p>
--

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
dr.ssa BURCHIANTI ELEONORA



Comune di Pomarance

Provincia di Pisa



Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria ANNO 2012

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 14.05.2012
IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto d'imposta

1. Il presupposto d'imposta è definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/11 convertito in legge n. 214 del 22/12/2011.

Art. 3 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili individuati dell'art. 9 comma 8 del D. Lgs 23/2011.
2. Si applicano, come richiamate dallo stesso comma 8 citato, le esenzioni previste dall'*articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.*
3. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
4. Ai sensi dell'art. 13 comma 11 del D. L. 201/2011, non è dovuta la quota di imposta riservata allo stato per i gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dello stesso articolo 13.
5. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
6. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto solo per l'unità immobiliare di residenza (e relativa pertinenza) immediatamente precedente al trasferimento negli istituti di ricovero o sanitari, come riscontrabile dai registri anagrafici comunali.
7. Per quanto espressamente non citate in questo articolo, valgono tutti i regimi di esenzione previsti dalle vigenti normative in materia di IMU.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 5 - Immobili inagibili/inabitabili

1. L'inagibilità/inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione tecnica alla dichiarazione.

2. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00.
3. La dichiarazione deve attestare che l'inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento comunale.
4. Per quanto dichiarato l'immobile deve risultare non utilizzato e non utilizzabile.

Art. 6 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 7 – Rimborsi

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal precedente art. 6, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data del provvedimento di rimborso.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 9.

Art. 8- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 16,53.

Art. 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 15.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultima

dichiarazione dei redditi, estratti conto disponibili e quant'altro ritenuto utile ai fini della individuazione della situazione di difficoltà temporanea.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.